

Articolo 629 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Estorsione

Dispositivo dell'art. 629 Codice Penale

Fonti → [Codice Penale](#) → [LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare](#) → [Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio](#) → [Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone](#)

Chiunque, mediante [violenza](#) [581] o [minaccia](#)⁽¹⁾, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa⁽²⁾, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno⁽³⁾, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000⁽⁴⁾.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000⁽⁵⁾, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo [628](#)⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli [615 ter](#), [617 quater](#), [617 sexies](#), [635 bis](#), [635 quater](#) e [635 quinquies](#) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità⁽⁸⁾.

[Art. precedente](#)[Art. successivo](#)

Note

(1) *La violenza o la minaccia devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinché questa compia un atto di disposizione patrimoniale, rimanendo indifferenti le modalità con cui queste condotte si realizzano. Nello specifico la minaccia può concretarsi anche in un comportamento omissivo come nell'ipotesi in cui il proprietario di un immobile rifiuti la conclusione di un contratto di locazione in caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello stabilito dalla legge.*

(2) *La costrizione può avere ad oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (come ad esempio la donazione di una somma di danaro) o negativo (si pensi alla remissione di un debito), anche annullabile, ma necessariamente produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non integrano la fattispecie in esame).*

(3) *Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve invece essere esclusivamente di natura patrimoniale.*

(4) *L'ammontare della multa, prima fissato tra i 516 e i 2.065 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.*

(5) *L'ammontare della multa, prima fissato tra i 1.032 e i 3.098 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.*

(6) *Il comma 2 dell'art. 629 c.p. rinvia all'ultimo capoverso dell'[art. 628 del c.p.](#), quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione. Sebbene la L. n. 94 del 2009 abbia introdotto un comma 4 all'art. 628 c.p. (che, attualmente, è comma 5 a seguito della L. n. 103 del 2017, cd. riforma Orlando), è mancato un coordinamento tra l'art. 629, comma 2 c.p. e le novelle dell'[art. 628 del c.p.](#) Sul punto,*

la Corte di Cassazione (Cass., pen., sez. V, n. 2907 del 2014; Cass. pen., sez. II, n. 18742 del 2014; Cass. pen., Sez. II, n. 13239 del 2016) ha precisato che, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, il rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 629 c.p., rispetto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di natura formale o dinamica e deve intendersi come riferito all'attuale comma 3 dell'[art. 628 del c.p.](#) e non all'ultimo comma relativo al concorso tra attenuanti ed aggravanti (comma 4 all'epoca delle pronunce della Suprema Corte e, dopo la riforma Orlando, diventano comma 5).

(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 maggio 2023, n. 120 (in G.U. 21/06/2023 n. 25), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità".

(8) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo.